Aggiornamento: febbraio 2024

Gentili Aderenti,

visto il crescente interesse per il trattamento R.I.T.A. (rendita integrativa temporanea anticipata), abbiamo chiesto al Direttore Generale di fornire le risposte ai quesiti più frequenti e di maggior interesse. Ricordiamo che nel sito del Fondo l'argomento è diffusamente trattato.

Buona Lettura

FPDDI

LA R.I.T.A.
DOMANDE E RISPOSTE

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.) è una prestazione pensionistica complementare, aggiuntiva rispetto a quelle ordinarie; consiste nell'erogazione frazionata (rendita trimestrale) del montante accumulato effettuata direttamente dal Fondo Pensione, per il periodo intercorrente tra la richiesta dell'aderente e il compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, al momento fissata a 67 anni.

1. **Quali sono i requisiti per accedere alla R.I.T.A.?**

I requisiti per accedere alla R.I.T.A. per le forme complementari in regime di contribuzione definita sono:

✓aver cessato l'attività lavorativa presso una società aderente al fondo;
✓aver compiuto almeno l'età di 62 anni, tenendo conto che il pensionamento di vecchiaia è, come detto, fissato a 67 anni;
✓aver almeno 20 anni di contributi versati nei regimi obbligatori di appartenenza;
✓aver maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Oppure, in alternativa:

✓aver cessato l'attività lavorativa;
✓essere inoccupati da almeno 24 mesi dalla data di cessazione dell'attività lavorativa;
✓aver compiuto almeno l'età di 57 anni nel momento in cui termina il suddetto periodo di inoccupazione;
✓aver maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Attenzione: i periodi coperti da indennità sostitutiva del preavviso, da NASPI o pensione anticipata sono da equipararsi a periodi di disoccupazione.

2. Quali documenti occorre presentare?

✓ L'estratto conto dell'ente di previdenza dal quale si evinca l'anzianità contributiva (minimo 20 anni di contributi versati nei regimi obbligatori di appartenenza, in caso di raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi), ovvero il certificato di pensione o un'autocertificazione attestante l'anzianità contributiva di 20 anni;

Oppure, in alternativa:

✓ dichiarazione sostitutiva di atto notorio dello stato di inoccupazione per un periodo maggiore di 24 mesi[1] (in caso di raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi).

Si precisa che il Fondo è tenuto a verificare, anche chiedendo documenti aggiuntivi in corso di erogazione della prima rata, che siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa al momento dell'attivazione.

3. L'inoccupazione deve protrarsi anche dopo la richiesta di attivazione della R.I.T.A.?
Lo stato di non occupazione, come la cessazione dal rapporto di lavoro, deve sussistere solo al momento della richiesta della prestazione al Fondo.

4. Come funziona la R.I.T.A.?
L'aderente fissa la percentuale del "montante" maturato da destinare alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata; nel corso dell'erogazione delle rate, il montante continua ad essere gestito dal Fondo.
La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento sarà disinvestita, a richiesta dell'iscritto, dal/dai comparto/i attuale/i oppure dal comparto più prudente individuato dal Fondo. Le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso (si precisa che la diminuzione della rata può verificarsi solo se il montante da destinare alla R.I.T.A. è mantenuto nel comparto azionario). Il pagamento delle rate, effettuato direttamente dal Fondo tramite bonifico bancario, è a trimestre anticipato.

5. La prestazione in forma di R.I.T.A. è pignorabile, sequestrabile, o cedibile?
Come precisato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), trattandosi di prestazione pensionistica complementare, anche la R.I.T.A. gode degli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle prestazioni ordinarie (un quinto dell'ammontare).
Pertanto, in presenza di cessione del credito e di delega al riscatto alla Finanziaria, se quest'ultima invia il conteggio estintivo dopo la richiesta della R.I.T.A., avrà diritto alla liquidazione di 1/5 dell'importo dedicato alla R.I.T.A. stessa.

6. Sono previsti dei Costi?
No. L'erogazione della R.I.T.A. non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'aderente.

[1] I soggetti in stato di disoccupazione, invece, che possono dimostrare di aver presentato la DID (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) agli uffici competenti, in alternativa, possono presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, essendo lo stato di disoccupazione menzionato nell'art. 46 del DPR 445/2000 tra gli stati autocertificabili. Viceversa, i soggetti in condizione di non occupazione che non intendono registrarsi come disoccupati potranno certificare la relativa condizione attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

7. È prevista una rendicontazione in occasione del pagamento di ogni rata?
Agli aderenti che percepiscono la R.I.T.A. sarà data informativa su base annuale, nell'ambito della comunicazione periodica, ed in occasione del pagamento di ogni rata sarà reso disponibile, in area riservata, il dettaglio della fiscalità applicata (cedolino di pagamento).

8. La scelta della prestazione sotto forma di R.I.T.A è revocabile?
Si. È consentita la revoca dell'erogazione della R.I.T.A

9. In caso di revoca, la R.I.T.A. può essere riattivata?
No. In caso di revoca, la R.I.T.A. non può più essere riattivata, ferma restando la facoltà di trasferimento della posizione residua ad altra forma pensionistica complementare.

10. È possibile effettuare contribuzioni successive all'attivazione della R.I.T.A?
Indipendentemente dal capitale destinato all'erogazione a titolo di R.I.T.A. (parte della posizione o l'intera posizione), le eventuali contribuzioni aggiuntive sopraggiunte successivamente alla attivazione della R.I.T.A. costituiscono posizione a sé stante distinta da quella destinata alla sua erogazione.

11. È possibile versare tutto o parte di quanto percepito a titolo di R.I.T.A. nel Fondo? E se sì, che convenienza c'è?
Come abbiamo visto nella risposta precedente, è possibile effettuare dei versamenti volontari durante la vigenza del trattamento R.I.T.A. sia in caso di erogazione parziale sia in caso di erogazione totale. Avendo colto l'opportunità data dalla legge di minimizzare l'impatto fiscale sui redditi derivati dal trattamento R.I.T.A., la convenienza risiede nel fatto di versare delle somme nette che non saranno più soggette a imposizione fiscale, a condizione di dichiararle al fondo entro il 31.12 dell'anno successivo al versamento come somme non dedotte fiscalmente (i cosiddetti contributi non dedotti). Inoltre, per i cosiddetti "vecchi iscritti" (gli aderenti che sono si sono iscritti al Fondo Pensione prima del 24 aprile 1993), vige la possibilità di farsi liquidare al 100% il montantereinvestito da R.I.T.A. sotto forma di capitale; oppure, alla stessa stregua, sarà possibile eventualmente chiedere una rendita vitalizia ottenendo pagamenti periodici netti.

Per i nuovi iscritti il versamento delle somme percepite dovrà essere effettuato tenendo conto, in prospettiva, di quale trattamento vorranno chiedere al fondo:

- Se in forma di capitale, sarà necessario limitare i versamenti entro la soglia che consenta questa opportunità[2];
- Se in rendita vitalizia totale, o 50% in rendita vitalizia e 50% in capitale non sarà necessario limitare l'importo versato.

[2] La prestazione erogabile in capitale è pari al massimo al 50% del montante maturato. Può essere percepita interamente in capitale solo qualora la rendita calcolata sul 70% del montante finale, comprensivo di eventuali anticipazioni percepite e non reintegrate, sia inferiore al 50% dell'assegno sociale INPS.

Anche nel caso dei nuovi iscritti, le somme versate volontariamente e successivamente erogate in capitale o rendita, se dichiarate preventivamente non dedotte, saranno totalmente esenti da imposizione fiscale.

12. È possibile chiedere durante l'erogazione della R.I.T.A. un'anticipazione, il riscatto, o il trasferimento?

In caso di R.I.T.A. parziale, è possibile richiedere anticipazioni, riscatti o prestazioni pensionistiche complementari sulla parte di posizione individuale non destinata alla R.I.T.A..

La prestazione pensionistica complementare può anche essere richiesta al termine del periodo di erogazione della R.I.T.A..

Visto il particolare regime fiscale che si applica, è consigliabile destinare il 100% della posizione alla R.I.T.A., e quando sarà esaurito l'ammontare accumulato fino al 31/12/2006, valutare – in base al capitale residuo visualizzabile in area riservata - se conviene revocarla per richiedere le altre tipologie di prestazione.

13. Cosa succede in caso di richiesta di prestazione pensionistica complementare sulla posizione residua successivamente all'erogazione della R.I.T.A.?

Con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari in rendita o in capitale al termine dell'erogazione della R.I.T.A., non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di R.I.T.A. per individuare l'importo massimo della prestazione erogabile in forma di capitale; si prenderà in considerazione, quindi, l'intera posizione individuale esistente al momento della relativa richiesta.

14. Cosa succede in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare nel periodo di erogazione della R.I.T.A.?

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, la R.I.T.A. si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

15. Cosa succede in caso di decesso durante il periodo di erogazione della R.I.T.A.?

In caso di decesso dell'iscritto nel periodo di percezione della R.I.T.A., il residuo montante corrispondente alle rate non erogate e ancora in fase di accumulo può essere riscattato secondo l'ordinaria disciplina del riscatto per premorienza delle forme di previdenza complementare.

L'eventuale rata disinvestita e non ancora liquidata sarà riscossa dagli eredi legittimi.

16. In caso di accesso a "Pensione anticipata", "Quota 100", "Opzione Donna", "Pensione anticipata dei lavoratori precoci" o "Pensione di anzianità", è possibile richiedere la R.I.T.A.?

Come precisato dalla COVIP, essendo il trattamento non compatibile con il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, per l'accesso alla R.I.T.A. non rileva la prossimità o accesso ad eventuali pensionamenti anticipati. Pertanto, la R.I.T.A. rappresenta una opportunità anche per chi ha avuto accesso a pensioni di primo pilastro.

17. Qual è il trattamento fiscale della prestazione in R.I.T.A.?
La prestazione frazionata introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 è soggetta ad un trattamento fiscale agevolato.

In particolare prevede che la parte imponibile della R.I.T.A., determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, sia assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione alla forma di previdenza complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (se la data di iscrizione al Fondo è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15).

Le somme erogate a titolo di R.I.T.A. sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati a partire dai periodi più vecchi (criterio FIFO).

Il Fondo – in qualità di sostituto d'imposta – liquiderà le rate applicando l'imposta sostitutiva.
Il percettore della rendita anticipata ha comunque facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva sopra descritta, imputando espressamente le rate percepite a titolo di R.I.T.A. nella dichiarazione annuale dei redditi secondo le istruzioni riportate nella Certificazione Unica e nel modello 730; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

18. In caso di richiesta di prestazione pensionistica complementare al termine del periodo di erogazione della R.I.T.A. quale sarà il trattamento fiscale?
Come da schema precedente, trattandosi delle ordinarie prestazioni, se tra i montanti figurano ancora valori soggetti fiscalmente perché il trattamento R.I.T.A. non era stato richiesto per il 100% del valore accantonato, trova applicazione, per tali somme, il consueto regime fiscale ad esse riservato, che prevede l'applicazione delle ritenute secondo le regole vigenti nei periodi di maturazione della posizione individuale fiscalmente rilevanti.

19. Quando può essere conveniente optare per la tassazione ordinaria?
Può essere valutata l'opzione per la tassazione ordinaria, in assenza di reddito soggetto a tassazione progressiva IRPEF o di basso reddito soggetto a tassazione progressiva IRPEF (vedi NASPI) per ottenere eventuali detrazioni o deduzioni spettanti.

20. Cosa succede in caso di attivazione della R.I.T.A. in presenza di anticipazioni pregresse?
In caso di R.I.T.A. parziale, eventuali conguagli sulle anticipazioni pregresse saranno effettuati sulla parte della posizione individuale non destinata a R.I.T.A., al momento della richiesta della prestazione pensionistica complementare.
In caso di R.I.T.A. totale, con l'ultima rata si provvederà ad effettuare il conguaglio.

21. È consigliabile trasferire il TFR pregresso al Fondo? Se sì, qual è il vantaggio? O in quali casi vi è un vantaggio?

È consigliabile trasferire il TFR pregresso (quello maturato fino al 2006) se si ha intenzione successivamente di accedere al trattamento R.I.T.A..

Per gli iscritti appartenenti a società con meno di 50 dipendenti è possibile trasferire come pregresso anche il TFR maturato dopo il 2006.

Il vantaggio consiste nella minore definitiva tassazione applicata al TFR pregresso trasferito rispetto a quella, non definitiva e più elevata, applicabile al TFR liquidato dal datore di lavoro.